

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1151 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PICO ENEGRY SRL SOCIETA' AGRICOLA (IMPIANTO UBICATO IN VIA VALLI LOCALITA' QUADERLINA IN COMUNE DI MIRANDOLA. Protocollo SUAP n. 1543/2015 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD. Pratica SINADOC 3801
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1196 del 22/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA (IMPIANTO UBICATO IN VIA VALLI LOCALITA'
QUADERLINA IN COMUNE DI MIRANDOLA. Protocollo SUAP n. 1543/2015 UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD. Pratica SINADOC 3801

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 20/07/2015 prot. SUAP 1543 la ditta PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in via Marsala n.17 a Mirandola (MO), quale gestore dell'impianto esistente ubicato in via Valli Località Quaderlina Comune di Mirandola (MO) ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 71854.9.13 in data 27/07/2015.

Successivamente la ditta ha presentato integrazione volontaria, pervenuta in data 13/04/2016 prot. 16769, in merito a Nuova Comunicazione di Utilizzazione Agronomica n. 16769.

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di energia elettrica per cessione alle rete mediante impianto di Biogas con digestione anaerobica;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della provincia di Modena n. 199 del 17/11/2011;
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei fratoi oleari e della acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole con prescrizioni, del Comune di Mirandola prot. n. 631/2016 del 13/11/2015, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto di Carpi;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta PICO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA Per l'impianto ubicato in via Valli Località Quaderlina, Comune di Mirandola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Effluenti allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei fratoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al succitato punto 1) sono contenute nei paragrafi che seguono, ciascuno relativo a un titolo ambientale:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Allegato Liquami - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei fratoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
 - Allegato Impatto acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni dal 22/04/2016 con scadenza al 21/04/2031**
- Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
- Di informare che:

Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Mirandola, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

TITOLI AMBIENTALI :

Allegato ACQUA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque di prima pioggia e acque domestiche in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Pico Energy srl soc agr. Con sede legale a Bolzano Via Marsala n. 17, nell'impianto di Mirandola in via Valli, località Quaderlina, svolge attività di produzione di energia elettrica con cessione alle rete.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche non contaminate ricadenti sui pluviali dell'insediamento, vengono scaricati in acque superficiali senza subire alcun trattamento;
- le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabili dell'impianto attinenti all'area movimentazione trinciato e all'area trincee, sono scaricate nel fossato adiacente la proprietà e confluenti nel Canale Dugale Zalotta successivamente al trattamento di fitodepurazione;
- le acque domestiche prodotte dal bagno presente presso gli uffici annessi all'impianto sono scaricate nel fossato adiacente la proprietà successivamente al trattamento di fitodepurazione;

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione n. 199/2011 rilasciata alla ditta Pico Energy s.r.l. società agricola per l'impianto ubicato in via valli loc. Quaderlina Mirandola (mo)- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;

Richiamata la Determinazione n. 475/2011 - autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kw, da realizzare in via valli, località Quaderlina nel comune di Mirandola (mo). proponente: Pico Energy srl società agricola.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- E' autorizzato il gestore della ditta Pico Energy srl società agricola. Con sede legale a Bolzano Via Marsala n. 17, nell'impianto di Mirandola in via Valli, località Quaderlina, dove svolge attività di produzione di energia elettrica con cessione alle rete a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabili dell'impianto attinenti all'area movimentazione trinciato e all'area trincee, nel fossato adiacente la proprietà e confluenti nel Canale Dugale Zalotta, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, successivamente al trattamento di fitodepurazione, deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per i parametri di seguito elencati: Ph, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Idrocarburi Totali;
- 2) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque di prima pioggia il chiusino a comando manuale previsto nell'impianto di fitodepurazione per l'uscita delle acque di prima pioggia trattate. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 3) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle platee stoccaggio insilato, del piazzale di carico, nonché della strada dietro i fermentatori e della strada d'ingresso all'impianto in ghiaietto dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la vasca di prima pioggia dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque in uscita nell'invaso di fitodepurazione;
- 4) la ditta dovrà mantenere presso l'impianto del materiale adsorbente da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali di carburanti ed oli;
- 5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - eventuali quantitativi di fanghi derivanti dagli impianto di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
 - i quantitativi e relativa destinazione delle acque di prima pioggia raccolta nella vasca di accumulo al servizio dell'area movimentazione trinciato e dell'area trincee;
 - i quantitativi di percolato stoccati nella vasca e la relativa destinazione;
- 6) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 7) dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modificazione intervenuta all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Allegato EFFLUENTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Effluenti	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.

La Legge Regionale n° 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.

Successivamente in data 28 ottobre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della Legge Reg.le n. 21/07, il nuovo Regolamento avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende Agricole e piccole aziende agroalimentari

Tutte le aziende che effettuano lo spandimento agronomico sul suolo di reflui zootecnici, acque reflue derivanti da piccole aziende agro-alimentari, digestato prodotto presso impianti aziendali di produzione di energie rinnovabili, sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento alla Provincia.

B-PARTE DESCRITTIVA

Vengono di seguito riportati i dati principali della Comunicazione di spandimento agronomico **n 16769**

impianto	comune	indirizzo	Zona Vulnerabili Si/No
Biogas per produzione energia rinnovabile	Mirandola	via Mercadante	No

1) Impianto Biogas

Matrici in ingresso al digestore	T/anno	Azoto al suolo kg/anno
Mais trinciato	18000	56160
Sorgo da foraggio	1000	2400
TOTALE		58560

Dal digestore, dopo trattamento si hanno le seguenti frazioni destinate al suolo:

Liquido chiarificato mc/anno **13680** e solido palabile mc/anno **2174**

2) Stoccaggi reflui aziendali

<i>Contenitori per liquami</i>			
2	Vasche in cemento coperte	Presso impianto	mc 7380

<i>Contenitori per letami</i>			
-------------------------------	--	--	--

1	Platea scoperta	Presso impianto	mc 675
---	-----------------	-----------------	--------

3) Terreni autorizzati all'utilizzo degli effluenti zootecnici.

terreni per spandimento	ha	Kg azoto/anno
Zona Non Vulnerabile	246,25	83726

C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente Allegato conserva la sua validità qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui al succitato punto B – PARTE DESCRITTIVA

Sono da intendersi non sostanziali, le seguenti modifiche:

A) nuove matrici/biomasse in ingresso a condizione che

- siano preventivamente comunicate ad ARPAE _SAC di Modena,
- la quantità annuale di azoto destinata al suolo non sia in aumento rispetto a quanto autorizzato;
- siano rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa per lo stoccaggio delle biomasse presso l'impianto;

B) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi : distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;

C) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Pico Energy srl soc agr con sede legale a Mirandola Via Marsala 17, per l'impianto di Mirandola in Via Valli località Quaderlina, Mirandola svolge attività di produzione di energia elettrica da biogas per cessione alle rete.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico già prodotta nell'ambito del procedimento unico, di cui al D. Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di cogenerazione a biogas in cui si rileva la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore connesse all'impianto di cogenerazione alimentato con biogas, in parte funzionanti 24ore/ giorno per 330 giorni anno, sono le seguenti:

N°	Sorgente	Leq	Orario funzionamento	Tipologia rumore
1	motoriduttore	74,4	24 h	continuo
2	Cogeneratore(lato anteriore, 1 m. da griglia aerazione)	73,8	24 h	continuo
3	Cogeneratore(lato anteriore, 11 m. da griglia aerazione)	65,7	24 h	continuo
4	Sala tecnica (all'esterno, circa 2 m. porta ingresso)	54,5	7 h	discontinuo

5	Dosatore (all'interno lato coclea 1 m. da tramoggia di carico)	73,9	4 h	discontinuo
6	Vasca di accumolo finale (durante riempimento autobotte)	74,6	1 h	discontinuo
7	separatori	67,5	4 h	discontinuo

- la ditta è inserita all'interno di una classe III – area mista , con limiti pari a **60**(valore *decibel*) dBA di giorno e **50**(valore *decibel*) dBA di notte così come da variante alla classificazione acustica comunale approvata con atto del Consiglio comunale n. 113 del 27/02/2015.

- il documento d'impatto acustico, presentato nell'ambito del procedimento unico, di cui al D.Lgs 387/2003, per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cogenerazione biogas, mostra uno scenario acustico sostanzialmente rispettoso dei valori limite d'immissione assoluti, diurno e notturno, sia al confine dell'area di comparto che in prossimità dei ricettori. Analogamente, sono ritenuti rispettati i valori limite d'immissione differenziati, diurno e notturno.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Emiliana Energy srl soc agricola in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Mirandola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 631/2016, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto di Carpi;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. considerato che con l'approvazione della Variante della classificazione acustica comunale è stata variata la classe acustica (da classe V a classe III) dell'area di pertinenza dell'impianto, la ditta PICO Energy dovrà eseguire un monitoraggio del rumore, sia al confine dell'area di comparto che in prossimità del ricettore più prossimo R1 per attestante il rispetto dei pertinenti valori limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni; l'indagine dovrà riportare anche le analisi spettrali del rumore;

2. il monitoraggio di cui sopra (da inviare a ARPAE servizio SAC , Comune di Mirandola e ARPAE distretto area nord) dovrà contenere anche una relazione tecnica descrittiva degli interventi di mitigazione eseguiti nell'ambito della costruzione dell'impianto, in particolare dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali (rivestimenti e carenature fonoimpedenti, supporti antivibranti e/o lubrificanti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc..) posti in sito per contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature rumorose, in particolare per il motore endotermico del cogeneratore;

3. in fase di esercizio, il gestore dovrà verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio del sistema di cogenerazione dell'energia e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario.

IL DIRETTORE DI
ARPAE-SAC DI MODENA
dott. Giovanni Rompianesi



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _ del _

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.